



**CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO**

Il Magistrato Istruttore

*Posta elettronica certificata*

CORTE DEI CONTI



0002734-25/02/2016-SC\_VEN-T97-P

Venezia,

Al Presidente del Consiglio  
Comunale  
Al Sindaco del Comune di  
**Fonte (TV)**

e per il tramite dell'Ente

All'Organo di revisione economico-  
finanziaria  
del Comune di  
**Fonte (TV)**

**Oggetto: Art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23/12/2005, n. 266 – Relazione dell'organo di revisione sul rendiconto 2013 – Comune di Fonte (TV).**

La Sezione del controllo della Corte dei conti per il Veneto, al cui esame sono state sottoposte la relazione in oggetto e le osservazioni del Magistrato istruttore, nell'Adunanza dell'11 febbraio 2016 nel considerare che, allo stato degli atti, le irregolarità emerse non rientrano nelle ipotesi per le quali la Sezione deve adottare apposita pronuncia, ha ritenuto comunque opportuno che codesto Comune venisse reso edotto in ordine alle cennate irregolarità.

Pertanto, con deliberazione che si allega in copia, ha incaricato lo scrivente Magistrato istruttore di inviare apposita nota in cui venga richiamato l'Ente sulla necessità di una maggiore attenzione in relazione all'allegazione di documentazione necessaria ai fini della valutazione del questionario e vengano esposte le irregolarità riscontrate in relazione:

- al mancato rispetto della destinazione della destinazione del 50% degli introiti derivanti da sanzioni del Cds;
- alla gestione dei residui ed allo sfioramento del parametro di deficitarietà strutturale n. par. 4-“*volume dei residui passivi complessivi provenienti dal Tit. I superiore al 40% degli impegni del medesimo Tit. I*”;
- alla mancata pubblicazione nel sito web del prospetto contenente le spese di rappresentanza;
- alle criticità connesse alla *governance* degli organismi partecipati;
- al mancato inoltro del referto sul controllo di gestione,

affinché codesto Ente ne tenga conto ed adotti le conseguenti misure correttive.



*OB*

1. In relazione all'allegazione di documentazione necessaria ai fini della valutazione del questionario non risulta allegato allo stesso il prospetto relativo al monitoraggio del patto di stabilità interno (definitivo), già inviato al Ministero dell'Economia e Finanze-RGS.

Posto che dai dati presenti nel sito RGS non si evidenziano criticità in relazione al rispetto del Patto e che, pertanto, è stato comunque possibile procedere all'analisi dei dati, si raccomanda di porre maggiore attenzione, per il futuro, non solo alla corretta compilazione del questionario ma, anche, alla produzione della documentazione richiesta a corredo.

2. Sulla base dei dati forniti, si è rilevato il mancato rispetto dell'obbligo alla destinazione vincolata del 50% degli introiti derivanti da sanzioni amministrative per violazione del codice della strada. Risultano, infatti, destinati al finanziamento della parte vincolata solo il 44,51% degli importi accertati. Si richiama, pertanto, l'attenzione dell'Ente sulla cogenza della norma che impone il rispetto del predetto vincolo sia in fase previsionale, sia in fase consuntiva, all'uopo ricordando che il mancato rispetto di detta destinazione vincolata potrebbe configurare ipotesi di comportamento difforme dalla sana gestione finanziaria.

3. Quanto alla gestione dei residui, si evidenzia che l'importo complessivo riportato al punto 1.9 "minori residui attivi riaccertati" nel questionario Si.Qu.EL, pari a € 27.742,33, non corrisponde alla somma di cui al punto 1.10.5. (minori residui attivi derivanti dall'operazione di riaccertamento) pari a € 25.299,97. Inoltre, come confermato da quanto contenuto nella certificazione dei parametri obiettivi ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, risulta che è stato sforato il parametro n. 4 (volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40% degli impegni del medesimo Tit. I) che, in specie, si attesta al 42,98% e che, sulla base dei dati forniti, considerato l'insieme dei residui nel loro complesso, vi è un'incidenza dei residui attivi sugli accertamenti complessivi pari al 76,43% (di cui il 15,80% relativi alla parte corrente e il 58,41% relativi alla parte capitale). e dei residui passivi sugli impegni complessivi, pari al 123,61% (di cui il 31,87% relativi alla parte corrente e il 88,90% relativi alla parte capitale). A ciò si aggiunge, per quel che attiene la gestione dei residui attivi, che il tasso di smaltimento è pari al 36,80% per la parte corrente e al 17,06% per la parte capitale e, per quanto attiene i residui passivi, che il tasso di smaltimento è pari al 50,13% per la parte corrente e al 32,18% per la parte capitale.

In proposito, la Sezione ricorda che l'attendibilità delle entrate e la congruità delle spese hanno un valore essenziale per la corretta gestione dell'Ente, per salvaguardare l'equilibrio di bilancio e prevenire l'eventuale possibile dissesto tanto che devono essere dimostrate con valutazioni, descrizioni, analisi e devono essere verificate dall'Organo di revisione dell'Ente stesso. Ciò comporta la necessità di procedere ad un'effettiva e concreta operazione di riaccertamento dei residui, come richiesto dal principio di prudenza e di effettività dell'equilibrio finanziario ed espressamente disposto dall'art. 228 TUEL. Si tratta, pertanto, di una verifica sostanziale e non solo formale, da effettuarsi obbligatoriamente, per ciascun residuo proveniente dagli anni precedenti, da parte innanzitutto dei responsabili dei servizi competenti e poi dal responsabile del servizio finanziario. Nel corso di tale operazione, l'ente è tenuto a mantenere un comportamento prudente evitando, ad esempio, di conservare tra i residui attivi del



conto del bilancio, i crediti assolutamente insigibili, controversi e quelli riconosciuti di dubbia o di difficile esazione oppure debiti per i quali non sussistano i requisiti essenziali previsti dall'ordinamento, il cui pagamento, quindi, possa essere previsto con ragionevole grado di certezza. Inoltre, in presenza di residui passivi risalenti anni indietro nel tempo e di dubbia sussistenza, occorre attivare per tempo idonee procedure di ricognizione e verifica delle singole posizioni debitorie finalizzate al loro progressivo esaurimento. I residui, infatti, una volta riportati nel bilancio, concorrono a formare il risultato di amministrazione che l'ente può applicare negli esercizi successivi. Per questo motivo si pone la necessità che vengano mantenuti nel bilancio solo quelli che l'ente ha la ragionevole certezza di incassare ovvero di pagare. Si corre altrimenti il rischio che emerga un avanzo di amministrazione che non corrisponde alla presenza di risorse finanziarie, effettivamente spendibili, o comunque ad un risultato di gestione effettivamente positivo. La possibilità di utilizzare l'avanzo deve, infatti, sempre confrontarsi con l'attendibilità dello stesso.

Raccomanda, pertanto, l'effettuazione (da parte degli organi preposti, sia politici che tecnici, ciascuno per quanto di propria competenza) di un attento monitoraggio della gestione dei residui in generale (attivi e passivi) in vista non solo dell'assolvimento degli obblighi di legge ma anche della adozione di misure di cautela ulteriori che dovessero rendersi necessarie per la salvaguardia degli equilibri di bilancio.

4. In relazione alle **disposizioni sul contenimento delle spese**, si ricorda che l'art. 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, ha stabilito che, a partire dall'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2011, *“le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo 227 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”* disponendo, altresì, che *“tale prospetto è trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni, dall'approvazione del rendiconto, nel sito internet dell'ente locale”*. In attuazione di tale previsione normativa, con Decreto 23 gennaio 2012 il Ministero dell'Interno ha adottato lo schema-tipo di prospetto nel quale vanno elencate le spese di rappresentanza con riferimento all'oggetto della spesa, all'occasione in cui la stessa è stata sostenuta, al relativo importo nonché alla sussistenza di specifico regolamento per la disciplina delle spese medesime. Lo stesso decreto reca, altresì, le prescrizioni di carattere procedurale in ordine alla predisposizione del prospetto, disponendo che debba essere compilato a cura del segretario dell'ente, del responsabile di servizi finanziari e sottoscritto dai predetti soggetti, oltre che dall'organo di revisione economico finanziario (art. 3), nonché in ordine alla trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed alla pubblicazione dello stesso sul sito Internet (art. 2).

Nel caso in esame è emerso che codesto Ente **non ha provveduto a pubblicare sul proprio sito web**, con i tempi indicati dall'art. 2 del predetto decreto ministeriale, il prospetto contenente l'elenco delle spese di rappresentanza. In proposito la Sezione richiama l'attenzione dell'Ente sulla doverosità di tale adempimento di legge, tenuto anche conto di tutta la disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, di recente riordinata ed integrata dal D.lgs 14 marzo 2013 n. 33.

EB



5. Quanto alle criticità connesse alla *governance* sugli organismi partecipati, si è rilevata, con particolare riferimento ai dati di cui punto 2, la chiusura in perdita al 31/12/2013, di alcune società partecipate direttamente da codesta Amministrazione, e più precisamente:

- “Fondazione la Fornace dell’innovazione” - le cui quote di partecipazione corrispondono al 1%, la quale presenta un’incidenza del risultato d’esercizio sul patrimonio netto, pari a -48,10% e un’incidenza sul capitale sociale, pari a -32,90%; complessivamente, sulla base dei dati rinvenibili nella banca dati Siquel, tra il 2010 e il 2013 la società ha registrato perdite, al netto degli utili, per un totale di -€ 41.325,00= e ha maturato, al 31/12/2013, un indebitamento di € 440.778,00;
- “CTM SERVIZI S.P.A.” - le cui quote di partecipazione corrispondono a 0,829%, la quale presenta un’incidenza del risultato d’esercizio sul patrimonio netto, pari a -4,63% e un’incidenza sul capitale sociale, pari a -4,17% e ha maturato, al 31/12/2013, un indebitamento di € 568.315,00, della quale si prende atto che è in corso la scissione in CTM SERVIZI S.r.l. (e la successiva incorporazione in M.O.M. S.p.A.) e in MARCA RISCOSSIONI S.p.A.

Infine, da quanto segnalato nel punto 2.6, si rileva la presenza di numerosi organismi che sembrano non aver provveduto ad approvare il bilancio di esercizio o il Rendiconto, tra cui anche CTM SpA che risulta cessata nell’esercizio.

Sul punto la Sezione, rileva, in relazione al complesso rapporto che si pone tra ente locale e società partecipata, che l'utilizzo di risorse pubbliche, anche se realizzato attraverso moduli privatistici, impone sempre particolari cautele e obblighi in capo a tutti coloro che - direttamente o indirettamente - concorrono alla gestione di tali risorse.

Corre, pertanto, l’obbligo di richiamare l’attenzione di codesta Amministrazione sulla necessità di esercitare costantemente quei compiti di vigilanza, d’indirizzo e di controllo che la natura pubblica del servizio (e delle correlate risorse), e la qualità di socio comportano. Tali obblighi assumono particolare pregnanza in presenza di gestioni connotate da risultati negativi che - soprattutto se reiterati - impongono all’ente di valutare la permanenza di quelle condizioni di natura tecnica e/o di convenienza economica, nonché di sostenibilità politico-sociale che hanno giustificato, a monte, la scelta di svolgere il servizio e di farlo attraverso moduli privatistici. In conclusione, la Sezione ritenendo che l’ulteriore irrigidimento della spesa unitamente alla presenza di partecipazioni ad enti e/o a società di capitali che abbiano evidenziato una perdita, potrebbe rappresentare un rischio per la stabilità dell’equilibrio di bilancio dell’Ente socio e, comunque, un appesantimento per la gestione del bilancio degli esercizi futuri, sottolinea la necessità per codesta Amministrazione, indipendentemente dalla consistenza più o meno ampia della propria partecipazione azionaria, di provvedere ad un effettivo monitoraggio sull’andamento delle società stesse proprio al fine di prevenire fenomeni patologici e ricadute negative sul bilancio dell’ente. Ricorda, in proposito, che la realizzazione dell’equilibrio economico rappresenta la garanzia della capacità di perseguire le finalità istituzionali dell’ente e che, per questo motivo, detto equilibrio deve costituire un obiettivo essenziale, il cui mancato perseguimento condiziona la stessa funzionalità dell’ente medesimo. Appare utile, inoltre, suggerire di seguire con analoga attenzione gli esiti, ove presenti, delle procedure di concordato preventivo o fallimentari nonché, in presenza di perdite di esercizio societarie di procedere alla stima



dei relativi cespiti, qualora presenti, iscritti nel conto patrimoniale dell'ente, al minor valore fra il costo di acquisto e quello del patrimonio netto delle partecipate considerate.

Alla luce di tutto quanto sopra osservato e nel raccomandare a codesta Amministrazione di perseguire nell'attività di attento monitoraggio dell'andamento delle proprie partecipazioni, ricorda che, per consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, la trasgressione degli obblighi sopra richiamati ed il perdurare di scelte del tutto irrazionali e antieconomiche, può far scaturire una responsabilità per danno erariale dei pubblici amministratori.

**6** In relazione, poi, all'**inadempienza di codesta Amministrazione rispetto alle prescrizioni normative di cui all'art. 198bis T.U.E.L.** posto che a tutt'oggi non risulta essere stato inoltrato il Referto sul controllo interno di gestione ex artt. 198 TUEL, la Sezione ricorda che l'art. 1, comma 5 del decreto legge n. 168/2004, convertito in legge dall'art. 1 della legge 30 luglio 2004, n. 191, ha inserito, dopo l'art. 198 del T.U.E.L., il seguente: *«Art. 198-bis (Comunicazione del referto). - 1. Nell'ambito dei sistemi di controllo di gestione di cui agli articoli 196, 197 e 198, la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce la conclusione del predetto controllo, oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 198, anche alla Corte dei conti»* e che, pertanto, il mancato inoltro del predetto Referto costituisce violazione di un preciso obbligo di legge.

Si sollecita quindi il tempestivo adempimento di quanto sopra.

Il Magistrato Istruttore

Cons. Elena Brandolini

